



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: FABBISOGNO FORMATIVO REGIONALE OBBLIGATORIO PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL SSN - PROGRAMMA ANNO 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che gli articoli 16bis e 16ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni hanno definito la nozione di formazione continua ed istituito la Commissione Nazionale per la formazione continua con compiti di programmazione delle attività formative e di definizione delle modalità di accreditamento degli eventi;

Atteso che:

- la formazione è un diritto-dovere di tutti gli operatori sanitari ed ha il fine di migliorare le capacità culturali, applicative e relazionali adeguandole al progresso delle conoscenze, diffondere omogenei comportamenti clinici, ottimizzare i costi e mantenere la motivazione alla professione;
- la stessa comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dal citato art. 16-bis del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. n. 25 della legge regionale n. 6 del 30 aprile 2009 il quale attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale, tra l'altro, l'attuazione E.C.M.;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 39 del 04 giugno 2009 con la quale, tra l'altro, si è stabilito di:

- istituire il Sistema di Formazione Continua;
- istituire la Commissione Regionale ECM definendo la sua composizione in conformità alla Commissione Nazionale ECM, prevista dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 1° agosto 2007, concernente "Riordino del Sistema di Formazione Continua in medicina;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 70 del 14 ottobre 2009 e s.m.i, avente per oggetto: *Costituzione e Nomina della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) e Indicazione degli Obiettivi Formativi nella Regione Abruzzo;*

Visto il vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che l'art. 20 del soprarichiamato ACN prevede le modalità per assicurare agli stessi medici di medicina generale la formazione continua e che le Regioni, soggetti istituzionali

principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza;

Rilevato che, in relazione a quanto previsto dall'art. n. 20, comma 12 del vigente ACN, i corsi obbligatori annuali devono avere una durata di almeno 40 ore e che le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, sia di specifico interesse regionale e aziendale;

Considerato che:

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale al fine di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata;
- il medico è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi la sua crescita culturale e professionale, in considerazione del rapporto di convenzione con il SSN e della necessità di acquisire competenze destinate a tradursi in prestazioni professionali di livello quanto più uniformemente elevato;

Atteso che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività di medicina generale e che il medico che non frequenta i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto a procedimento disciplinare e alle sanzioni previste dagli Accordi contrattuali;

Dato atto della sottoscrizione, in data 28 ottobre 2020, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. nr. 502 del 1992 e smi, per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2, al fine di assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità per contribuire a mantenere sotto controllo la trasmissione del virus;

Evidenziato che il predetto ACN all'art. 2, comma 5, subordina l'assegnazione delle apparecchiature di cui trattasi ai Medici di medicina generale da parte della Regione, ad una specifica formazione ed a una conseguente certificazione delle competenze acquisite prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le Regioni di includere tale formazione nell'ambito dei corsi di cui all'art. 20, comma 12 dell'ACN 23 marzo 2005 e smi, tenendo conto anche delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni;

Atteso che, in attuazione delle predette disposizioni contrattuali, il Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'ACN del 23 marzo 2005, nella seduta del 16 novembre 2020 ha individuato gli argomenti del programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici di medicina generale, a valere per l'anno 2021, esplicitati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per numero 40 ore di corso, giusta verbale in atti;

Rilevato che per quanto concerne la formazione dei medici addetti alla medicina dei servizi a rapporto convenzionale, qualora presenti nell'ambito dell'Azienda U.S.L., l'aggiornamento è garantito a livello aziendale, sentito il Comitato Aziendale di cui all'art. 23 del vigente ACN;

Dato atto che i predetti fabbisogni formativi, siccome individuati dal Comitato permanente regionale, ai sensi del disposto di cui alla deliberazione giuntales nr. 647 del /2016, recante le linee

guida regionali per la regolamentazione della formazione e dell'aggiornamento dei medici di medicina generale, sono stati comunicati con nota prot. n. 0380039/20 del 25 novembre 2020 all'Agenzia Sanitaria Regionale per l'inserimento nel Piano Formativo Regionale ECM 2021;

Considerato che per gli aspetti organizzativi e gestionali devono essere demandate alle Aziende U.S.L. di questa Regione tutte le competenze connesse all'attuazione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per numero di 40 ore, da attuare secondo le modalità stabilite nelle predette linee guida Regionali;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale atteso che gli oneri finanziari inerenti la formazione medici convenzionati con il S.S.N. di assistenza primaria e di continuità assistenziale sono a totale carico del bilancio delle Aziende U.S.L.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

Dato Atto che il Direttore del Dipartimento Sanità sulla base dell'istruttoria e ai sensi della L.R. nr. 77/99 e s.m.i., ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- A. **Di approvare** il fabbisogno formativo obbligatorio per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, a valere per l'anno 2021, per numero 40 ore annue, come esplicitato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. **Di demandare** alle Aziende U.S.L. della Regione, con oneri finanziari a carico del loro bilancio, tutti gli adempimenti relativi agli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi di aggiornamento obbligatori per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, da attuare secondo le modalità stabilite nelle "Linee guida Regionali per la regolamentazione della formazione e dell'aggiornamento dei Medici di Medicina Generale" approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 20 ottobre 2016;
- C. **Di dare atto** che, per quanto concerne la formazione per i medici addetti alla medicina dei servizi a rapporto convenzionale, l'aggiornamento è garantito a livello aziendale, sentito il Comitato di cui all'art. 23 del vigente ACN del 23 marzo 2005 e smi;
- D. **Di demandare** al Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità di questa Regione il compito di notificare il presente provvedimento alle Aziende U.S.L. d'Abruzzo.

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR

UFFICIO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISORSE UMANE

L'Estensore
Dr.ssa Silvana Peluso

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio
vacante

(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Claudio D'Amario

Firmato digitalmente

Il Componente la Giunta
Dr.ssa Nicoletta Veri

Firmato digitalmente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====